

REGIONE PIEMONTE BU45 08/11/2018

Unione Montana delle Valli Monregalesi - San Michele Mondovì (Cuneo)
Statuto dell'Ente modificato il 12/10/2018.

Allegato



UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONREGALESI

STATUTO

UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONREGALESI

STATUTO

TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali

- 1) L'Unione montana delle valli monregalesi, composta dai Comuni di Monastero di Vasco, Montaldo di Mondovì, Pamparato, Roburent, Torre Mondovì, in seguito chiamata semplicemente «Unione montana», è costituita volontariamente ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, degli articoli 4 e 12 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, nonché della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3, «Legge sulla montagna».
- 2) L'Unione montana è Ente locale ed è costituita per l'esercizio delle funzioni indicate nel successivo art. 2 secondo il modello generale dell'unione mista prevedendo che l'Unione eserciti nel contempo funzioni proprie o conferite e funzioni e servizi per conto dei comuni aderenti.
- 3) Il territorio dell'Unione montana è costituito dall'insieme dei territori dei Comuni di Monastero di Vasco, Montaldo di Mondovì, Pamparato, Roburent, Torre Mondovì,.
- 4) L'Unione montana ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.
- 5) L'Unione montana è aperta all'adesione di altri comuni, previa deliberazione del Consiglio dell'Unione; l'estensione è subordinata alla modifica del presente statuto e di ogni altra deliberazione assunta dall'Unione montana nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova configurazione dell'ente.
- 6) In caso di adesione di altri comuni dovranno essere valutate la situazione finanziaria e le condizioni d'ingresso e, in particolare, la necessità di ripartire adeguatamente, a carico dei comuni entranti la quota parte delle spese sostenute nei cinque anni precedenti per l'avvio di attività dell'Unione.
- 7) Le modifiche al presente statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei componenti.

Art. 2 - Finalità

- 1) Sono obiettivi prioritari dell'Unione montana:
 - a. migliorare la qualità dei servizi erogati nei comuni aderenti attraverso l'ottimizzazione delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, impiegandole in forme unificate;
 - b. promuovere e concorrere allo sviluppo socioeconomico dei comuni aderenti all'Unione montana, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale e compatibili con le risorse ambientali; a tal fine l'Unione montana promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, valorizzando inoltre il patrimonio storico, artistico e le tradizioni culturali;
 - c. favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona.
- 2) L'Unione montana, in particolare, può esercitare:
 - a. le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
 - b. le funzioni già attribuite alle comunità montane preesistenti e conferite ai comuni nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10 della l.r.3/2014;
 - c. le seguenti funzioni fondamentali proprie dei Comuni obbligati alla gestione associata:
 - i. catasto;
 - ii. pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - iii. polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - iv. Servizi in materia statistica;
 - d) a seguito di specifico provvedimento deliberativo adottato dai Comuni interessati le altre funzioni fondamentali previste nelle vigenti normative. Tali funzioni potranno, in alternativa essere svolte dai Comuni mediante la stipula di convenzioni.
- 3) I Comuni partecipanti possono affidare all'Unione montana, mediante apposito accordo di servizio, l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, diversi da quelli previsti al comma 2. L'accordo è approvato dal Consiglio dell'Unione montana ed è stipulato tra i comuni partecipanti e l'Unione montana medesima. I Comuni partecipanti possono anche sottoscrivere convenzioni o accordi di servizi con altri Comuni aderenti all'Unione in esecuzione del Programma di attuazione di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero, previo parere favorevole della Giunta, con altri Comuni esterni all'Unione,
- 4) L'Unione montana può esercitare le funzioni ed i servizi di competenza di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali,

nel perseguimento di obiettivi di integrazione o risparmi di gestione, semplificazione dei rapporti con l'utenza, miglioramento ed ampliamento dei servizi resi ai cittadini.

- 5) L'assunzione delle funzioni di cui al comma precedente è effettuata mediante convenzione con i soggetti pubblici interessati.
- 6) L'Unione montana persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze economiche, sociali, sindacali, all'amministrazione.
- 7) L'Unione montana svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
- 8) L'Unione montana concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello stato, della Regione, e degli altri enti con funzioni di programmazione di area vasta, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
- 9) I rapporti con i comuni limitrofi, e il complesso del sistema pubblico locale e regionale sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.
- 10) L'Unione montana può esercitare qualsiasi altra funzione, attività e responsabilità che Leggi nazionali e regionali attribuiscono o consentano nel tempo.
- 11) L'Unione Montana può stipulare convenzione con Comuni non aderenti alla stessa al fine dell'esercizio di servizi e funzioni.

Art. 3 – Modalità di conferimento delle funzioni

- 1) L'Unione montana esercita, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, tutte le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2), lettera c. .
- 2) L'Unione Montana potrà svolgere le attribuzioni di Centrale Unica di Committenza ai sensi del c. 3 bis dell'art. 33 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n° 163 e s.m.i. per i comuni aderenti che ne facciano richiesta e che non abbiano scelto le altre forme alternative previste dalla norma. La disciplina regolamentare per lo svolgimento delle attribuzioni della Centrale Unica di Committenza dovrà essere approvata con atto convenzionale del Consiglio dell'Unione e dovrà individuare le risorse strumentali ed organizzative necessarie.
- 3) L'Unione Montana potrà svolgere, altresì, il servizio relativo alla Commissione Locale per il Paesaggio per i comuni che fin'ora lo hanno delegato alla Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese, attualmente in fase di liquidazione. La gestione sarà finanziata con il trasferimento all'Unione dei proventi richiesti ai beneficiari.

Art. 4 - Sede dell'Unione montana

- 1) L'Unione montana ha sede legale presso il Comune di Torre Mondovì – Frazione Piazza – Via Castello, 1. La sede potrà essere variata su decisione del Consiglio dell'Unione montana.
- 2) Il Presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede di cui al comma 1).

Art. 5 – Durata dell'Unione montana

- 1) L'Unione montana ha durata fino al 31.12.2024. La scadenza può essere posticipata con deliberazione dei Comuni aderenti.

Art. 6 - Scioglimento dell'Unione montana e recesso

- 1) L'Unione montana è sciolta quando tutti i Comuni associati ne deliberano lo scioglimento ovvero l'adesione ad altra Unione montana.
- 2) La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione montana e lo scioglimento dell'Unione montana avvengono secondo le seguenti modalità:
 - a. il Consiglio dell'Unione montana, su proposta di un Consiglio Comunale o della Giunta dell'Unione montana, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione montana. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei tre quarti dei componenti il Consiglio;
 - b. il Presidente dell'Unione montana comunica ai Comuni la determinazione assunta dal Consiglio;
 - c. i Consigli dei Comuni aderenti all'Unione montana adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione montana. Le deliberazioni sono assunte decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione e sono trasmesse al Presidente dell'Unione montana. La deliberazione del Consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del comune.
- 3) Se almeno i due terzi dei Consigli Comunali si pronunciano a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione montana dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione montana, con effetto dal termine previsto dall'articolo 7 e convoca il Consiglio per la nomina del liquidatore.
- 4) Lo scioglimento dell'Unione montana non può essere deliberato oltre il 30 giugno di ciascun esercizio finanziario.
- 5) Il comune che recede dall'Unione Montana anteriormente alla scadenza corrisponde all'Unione quota parte delle

- eventuali obbligazioni in essere nonché di quelle corrispondenti al quadro delle funzioni esercitate per suo conto fino all'esaurimento dei relativi impegni, secondo il quadro economico approvato dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza di cui all'articolo 1, comma 7, del presente Statuto.
- 6) Nelle obbligazioni in essere sono incluse le rate di ammortamento dei mutui in corso al momento del recesso e fino alla loro scadenza.
 - 7) La quota parte delle obbligazioni di cui al suddetto punto 5) e delle rate di ammortamento dei mutui di cui al punto 6) è determinata in base alla popolazione residente al momento dell'adozione della deliberazione di recesso da parte del Comune che intende recedere.
 - 8) Il Comune recedente, salva diversa determinazione assunta con la deliberazione di cui al punto 5, continua a dover corrispondere quota parte della spesa del personale dipendente dell'Unione, al netto delle eventuali contribuzioni di Enti esterni, in proporzione alla popolazione residente di cui al punto 7. E' facoltà dell'Unione, anche in un momento successivo al recesso, di stipulare convenzioni con il Comune recedente o con le eventuali Unioni di Comuni, che dovessero essere costituite a seguito del recesso, per l'utilizzo in maniera diversa del personale di cui al presente punto.
 - 9) Il recesso è efficace ad ogni effetto dal 1° gennaio di ogni anno e comunque previo preavviso di almeno sei mesi, l'approvazione del quadro economico di cui ai punti da 5 a 8 e la presa d'atto del recesso da parte del Consiglio medesimo.

Art. 7 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

- 1) Lo scioglimento dell'Unione montana ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se non è stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 3 del presente articolo, diversamente, lo scioglimento ha effetto dal termine ulteriore previsto nella convenzione medesima.
- 2) Subito dopo l'atto di scioglimento dell'Unione montana, il liquidatore, procede alla chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi in corso ed alla predisposizione di un piano di scioglimento con il quale si individuano:
 - a. il personale dell'Unione montana a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato assegnato all'ente per la gestione delle funzioni fondamentali comunali, sarà trasferito ai comuni per conto dei quali l'Unione montana gestiva tali funzioni, secondo i seguenti criteri:
 - i. di norma, il personale dell'Unione montana è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato;
 - ii. il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione montana torna a prestare servizio presso l'originario ente di appartenenza;
 - iii. i contratti di lavoro del personale a tempo determinato delle categorie del comparto enti locali proseguono sino alla naturale scadenza e seguono le regole di assegnazione valevoli per il personale a tempo indeterminato;
 - b. i rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione montana per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali saranno liquidati secondo il criterio per cui i comuni per conto dei quali l'Unione montana gestiva tali funzioni, succedono pro quota (definita in base al numero di residenti di ogni comune) nei rapporti attivi e passivi dell'Unione montana;
 - c. i beni e le risorse strumentali dell'Unione montana inerenti l'esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali saranno assegnati, ove possibile, pro quota ai Comuni (definita in base al numero di residenti di ogni comune). In mancanza, ed in difetto di accordo in ordine all'assegnazione, i beni e le risorse strumentali saranno venduti e il ricavato ripartito pro quota tra i Comuni;
 - d. i beni e le risorse strumentali dell'Unione montana inerenti l'esercizio associato delle funzioni delegate o conferite dalla Regione Piemonte o da altri enti pubblici saranno assegnati agli enti di provenienza.
- 3) Il piano di scioglimento è approvato dal Consiglio dell'Unione montana. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra i Comuni dell'Unione montana e, ove necessario, tra questi, la Regione Piemonte ovvero gli enti pubblici interessati. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano.
- 4) Se la convenzione non è sottoscritta entro dodici mesi dalla deliberazione di scioglimento dell'Unione montana, la definizione dei rapporti tra l'Unione montana ed i comuni partecipanti è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante di ciascun comune, un rappresentante dell'Unione montana ed un rappresentante nominato dalle parti. Nel caso non ci sia accordo sul rappresentante da nominare congiuntamente, la nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Unione montana. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 8 - Organi dell'Unione montana

- 1) Sono organi dell'Unione montana:
 - a. il Consiglio
 - b. la Giunta (Organo esecutivo)
 - c. il Presidente

Art. 9 - Consiglio dell'Unione montana

- 1) Il Consiglio dell'Unione è composto da tutti i Sindaci dei comuni dell'Unione e da due consiglieri per comune, di cui uno in rappresentanza della minoranza. In assenza di minoranza, ovvero in caso di rifiuto a partecipare dei consiglieri di minoranza o di esaurimento dei consiglieri di minoranza per successive dimissioni o altre cause di decadenza o sostituzione, il comune nomina comunque due consiglieri dell'Unione, oltre al Sindaco. Il Sindaco può essere sostituito dal vicesindaco/assessore/conigliere di volta in volta delegato. La delega riguarda esclusivamente le funzioni di componente il Consiglio. Quando il Sindaco, per qualunque ragione, non possa far parte del Consiglio dell'Unione, il Vicesindaco assume in sua vece le funzioni in tutti gli organi dell'Unione. Nella delibera di nomina dei rappresentanti del Comune in seno al Consiglio dell'Unione è data motivazione della sostituzione.
- 2) L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro 20 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta.
- 3) Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo uno o entrambi i propri rappresentanti eletti provvedendo all'elezione del sostituto o dei sostituti.
- 4) In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.
- 5) Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti ed improcrastinabili nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, il numero dei componenti il Consiglio dell'Unione necessari a rendere valida la seduta è ridotto in misura pari ai Consiglieri legittimamente in carica ai sensi delle presenti norme statutarie.
- 6) In sede di prima costituzione del Consiglio dell'Unione i consiglieri devono essere eletti non oltre 20 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 10 – Competenze del Consiglio dell'Unione montana

- 1) Il Consiglio dell'Unione montana è espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni associate, determina l'indirizzo politico dell'Unione montana stessa ed esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico-amministrativo. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che la legge prevede per i consigli comunali, in quanto compatibili con il modello organizzativo-gestionale adottato, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto. Il Consiglio approva in particolare il Programma di attuazione della legge che rende obbligatoria la gestione associata di tutte le funzioni fondamentali, con il quale vengono definite le scansioni temporali e le modalità di conferimento delle funzioni e di adeguamento dell'organizzazione.
- 2) L'attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli componenti, in conformità al presente statuto.
- 3) Il Consiglio dell'Unione montana garantisce attraverso i propri componenti la piena informazione e partecipazione ai Consigli Comunali dei comuni associati anche mediante una relazione annuale sulle linee di indirizzo adottate e sui risultati conseguiti dall'Unione montana nello svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui all'articolo 2.

Art. 11 – Convocazione del Consiglio dell'Unione montana

- 1) Il Consiglio è convocato:
 - a. di norma su iniziativa del Presidente
 - b. su richiesta scritta di almeno 5 dei suoi componenti
 - c. su richiesta dell'Organo esecutivo.
- 2) La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso scritto del Presidente contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
- 3) L'avviso deve essere consegnato, normalmente attraverso posta elettronica certificata, a ciascun componente il Consiglio almeno cinque giorni prima della data di convocazione. Nel caso in cui siano utilizzati mezzi di convocazione non telematici, l'avviso è recapitato presso la Sede Comunale di appartenenza.
- 4) Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco di argomenti da trattare, sia recapitato almeno 24 ore prima della data di convocazione; in tali casi, qualora la maggioranza dei componenti presenti lo richieda, ogni delibera può essere differita al giorno seguente.
- 5) Il recapito dell'avviso deve essere certificato mediante ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica.
- 6) L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato entro gli stessi termini di cui al precedente comma 3.
- 7) L'eventuale seconda convocazione non potrà avere luogo lo stesso giorno.
- 8) Il regolamento definisce le norme puntuali di convocazione, organizzazione e funzionamento del Consiglio.

Art. 12 – Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio dell'Unione montana

- 1) Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 13 – Funzionamento del Consiglio dell'Unione montana

- 1) Il Consiglio dell'Unione montana è presieduta dal Presidente dell'Unione montana o in sua assenza, dal Vice Presidente.
- 2) La prima seduta del Consiglio dell'Unione montana viene convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti entro 10 giorni dalla data di nomina dei suoi componenti.
- 3) Le sedute del Consiglio sono pubbliche; non sono ammesse sedute segrete, salvo in caso di disposizioni di legge che prescrivono diversamente, in relazione a particolari materie.
- 4) Eventuali argomenti non iscritti all'ordine del giorno non possono essere discussi nella stessa seduta, né possono essere sottoposti a votazione deliberazioni concernenti detti argomenti.
- 5) I componenti il Consiglio sono tenuti ad assentarsi dal partecipare alla discussione e votazione concernenti argomenti rispetto ai quali sussista un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado; di detta astensione è dato atto nel verbale della seduta.
- 6) In caso di incompatibilità o assenza del Presidente e del Vice Presidente presiede il Consigliere anziano per età.

Art. 14 – Iniziativa per gli atti e le deliberazioni del Consiglio dell'Unione montana

- 1) Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza del Consiglio spetta al Presidente, all'Organo esecutivo e ad ogni Consigliere.

Art. 15 – Decadenza e sostituzione dei componenti il Consiglio dell'Unione montana

- 1) I componenti il Consiglio decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato loro conferito, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ovvero per insorgenza di cause di incompatibilità.
- 2) Ferme restando le ipotesi di incandidabilità di cui all'art. 10 del d.lgs 235/2012, il rappresentante del Comune cessa dalla carica di componente il Consiglio dell'Unione montana nei casi e a decorrere dai tempi di seguito indicati:
 - a. dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio dell'Unione montana, nei casi previsti dal TUEL;
 - b. dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale;
 - c. dal momento in cui si verificano la sospensione o la decadenza di diritto disciplinate dall'art. 11 del d.lgs 235/2012, la cessazione dalla carica di componente il Consiglio dell'Unione montana resta ferma anche se la sospensione è cessata e l'interessato può essere nuovamente eletto componente il Consiglio dell'Unione montana;
 - d. dal momento in cui gli è stata notificata la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale ai sensi dell'art. 69 TUEL;
 - e. in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di consigliere comunale dal momento di tale cessazione.
- 3) Le dimissioni dalla carica di componente il Consiglio dell'Unione montana, indirizzate alla stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione montana, entro 5 giorni, comunica le dimissioni del componente ai soggetti che hanno provveduto alla sua nomina.
- 4) Il comune può, in ogni tempo, sostituire il proprio rappresentante eletto. La sostituzione ha carattere fiduciario e non comporta motivazione di merito. In tal caso il rappresentante sostituito cessa dalla carica di componente il Consiglio dal momento della elezione del sostituto.
- 5) I Consigli comunali ai quali appartengono i componenti cessati provvedono, nel termine di quaranta giorni dal verificarsi della cessazione, ad eleggere il nuovo componente il Consiglio dell'Unione montana.

Art. 16 – Diritti e doveri dei componenti il Consiglio

- 1) Spettano ai componenti il Consiglio dell'Unione montana i diritti ed i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.
- 2) Il Consiglio dell'Unione montana provvede alla presa d'atto dell'entrata in carica dei rappresentanti eletti o di diritto.

Art. 17 – Composizione della Giunta

- 1) La Giunta è composta dal Presidente in carica e dagli altri Sindaci dei Comuni aderenti e/o componente della Giunta appositamente delegato.
- 2) Tra i componenti la Giunta è indicato il Vice Presidente.

Art. 18 – Competenza della Giunta dell'Unione montana

- 1) La Giunta dell'Unione montana collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione montana ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2) La Giunta dell'Unione montana compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto al Consiglio e che rientrano nelle competenze previste dalla legge o dal presente statuto, del Presidente del segretario o dei funzionari.
- 3) La Giunta dell'Unione montana adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione montana, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 19 – Funzionamento della Giunta dell'Unione montana

- 1) La Giunta dell'Unione montana è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
- 2) La Giunta dell'Unione montana si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta si renda necessario ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno.
- 3) La seduta è valida in presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.
- 4) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.
- 5) Le sedute della Giunta dell'Unione montana non sono pubbliche.

Art. 20 - Conferenze settoriali

- 1) Gli Organi di Governo si possono avvalere di conferenze settoriali, costituite da assessori o consiglieri comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi, per i rispettivi ambiti, la decisione finale di merito.

Art. 21 – Presidente

- 1) Il Presidente dell'Unione montana è il Sindaco di uno dei comuni associati, eletto dal Consiglio e dura in carica per la durata del mandato di Sindaco.
- 2) In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco ovvero di perdurante impedimento, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente vicario.
- 3) Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto ai componenti la Giunta, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione.
- 4) La cessazione dalla carica di Sindaco comporta in ogni caso la cessazione della carica di Presidente dell'Unione montana.
- 5) Nel caso di dichiarazione di incompatibilità del Sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione montana, il Presidente decade dalla carica ed è sostituito dal Vice Presidente, fino a elezione del nuovo Presidente. La cessazione in qualsiasi momento della causa di incompatibilità del sindaco è accertata dal Consiglio dell'Unione montana e comporta il reintegro nelle funzioni di componente il Consiglio dell'Unione montana.

Art. 22 – Competenze del Presidente

- 1) Il Presidente rappresenta l'Unione montana, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.
- 2) Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sulle attività delle strutture gestionali-esecutive; impartisce direttive al segretario dell'Unione montana e all'Ufficio di Direzione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
- 3) Il Presidente è competente nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione montana, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici dell'Unione montana e con le esigenze complessive e generali degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio dell'Unione montana.
- 4) Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.
- 5) Quando previsto dagli atti di conferimento, il Presidente può svolgere le funzioni attribuite al Sindaco dall'art. 2 della Legge n. 65/1986 in materia di direttive e vigilanza sull'espletamento del servizio e di adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti, nel territorio dei Comuni che hanno conferito la funzione fondamentale della polizia municipale.
- 6) Il Presidente nomina con proprio Decreto il Vice Presidente e gli Assessori dell'Unione Montana attribuendo loro le deleghe nell'ambito delle funzioni trasferite dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 3/2014.
Per acclamate esigenze in materie specifiche il Presidente può attribuire delega ad alcuno dei Consiglieri dell'Unione Montana.

Art. 23 – Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione montana

- 1) Nei casi in cui si verificano cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con la carica di componente di uno degli organi dell'Unione montana, si applicano le disposizioni di legge.
- 2) In mancanza di opzioni da parte dell'interessato il Consiglio dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'Unione montana.

Art. 24 – Divieto di incarichi e consulenze

- 1) Al Presidente, ai componenti gli Organi collegiali dell'Unione montana è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione montana.

Art. 25 – Permessi, indennità

- 1) In quanto previsto dalla normativa in essere, gli organi dell'Unione montana, Presidente, Giunta e Consiglio, sono costituiti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai loro componenti non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Art. 26 – Regolamenti

- 1) L'Unione montana disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, adottati dal Consiglio con la maggioranza dei tre quarti. La Giunta approva l'insieme dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi con la maggioranza come previsto dall'articolo 19, comma 4.

TITOLO III - PARTECIPAZIONE

Art. 27 – Criteri generali

- 1) L'Unione montana adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti dell'Unione montana sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto da specifico regolamento disciplinante il diritto di accesso agli atti amministrativi.
- 2) A tal fine l'Unione montana può promuovere, secondo le forme previste dal presente statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
- 3) L'Unione montana promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
- 4) Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi dei cittadini, che favoriscano il loro intervento nella formulazione degli atti dell'Unione montana.

Art. 28 – Consultazioni

- 1) Qualora l'Unione montana intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali, verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione, dovrà tener conto in sede deliberante.
- 2) Gli organi dell'Unione montana possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni componenti, l'amministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.
- 3) Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli organi dell'Unione montana.

Art. 29 – Istanze, osservazioni, proposte

- 1) I cittadini, gli organi dei comuni componenti l'Unione montana della provincia, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione montana istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione montana stessa.
- 2) Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.
- 3) I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte, o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto, possono essere sentiti dall'organo dell'Unione montana, che è tenuto ad esprimersi.

TITOLO IV - FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 30 – Rapporto con i comuni componenti l'Unione montana

- 1) Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione montana, a ciascun comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del Consiglio e dell'Organo esecutivo dell'Unione montana, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate, che devono essere pubblicati all'albo pretorio dell'Unione montana.
- 2) L'Unione montana invita i comuni componenti ad inviare copia degli avvisi di convocazione dei rispettivi consigli, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 3) Dopo l'approvazione del bilancio di previsione annuale ed ogni qualvolta uno dei comuni ne faccia richiesta, il Presidente dell'Unione montana informa, mediante apposita relazione, i comuni componenti circa la situazione complessiva dell'Unione montana, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.

Art. 31 – Convenzioni

- 1) L'Unione montana può stipulare con comuni non associati e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.
- 2) Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti il Consiglio, nella quale devono essere indicati:
 - a. le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;
 - b. i fini e la durata della convenzione;
 - c. le modalità di finanziamento;
 - d. le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproche, le forme di consultazione degli enti convenzionati.
- 3) Per l'espletamento dei fini propri, l'Unione montana può avvalersi, previa deliberazione del Consiglio ed a seguito degli accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della regione e degli altri enti pubblici, degli uffici dei comuni componenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

Art. 32 – Accordi di servizio

- 1) In attuazione delle previsioni dell'Articolo 2, comma 2), lettera e., l'Unione montana può stipulare con comuni associati appositi accordi di servizio per coordinare l'esercizio e la gestione da parte dell'Unione delle funzioni e dei servizi per conto dei singoli comuni o gruppi di comuni.
- 2) Lo schema di accordo deve essere approvato con deliberazione dell'Organo esecutivo.
- 3) Nell'accordo devono essere indicati:
 - a. la tipologia e le caratteristiche delle prestazioni richieste;
 - b. le modalità di finanziamento;
 - c. il quadro di ripartizione degli oneri ovvero le modalità di calcolo degli stessi;
 - d. le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproche.

Art. 33 – Accordi di programma

- 1) Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgono una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione montana può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle disposizioni del TUEL n. 267/2000.
- 2) L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:
 - a. tempi e modalità di funzionamento;
 - b. modalità di finanziamento;
 - c. adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

Art. 34 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

- 1) L'Unione montana disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante uno o più regolamenti approvati dall'Organo esecutivo nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- 2) L'organizzazione dell'Unione montana, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente è definita dal Regolamento.
- 3) Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione montana e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità.
- 4) Il regolamento stabilisce altresì le regole per l'amministrazione dell'Unione montana che deve essere improntata ai principi operativo funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:
 - a. organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati;
 - b. analisi ed individuazione della produttività, dei carichi di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;

- c. individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

Art. 35 – Organizzazione del personale

- 1) I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.
- 2) Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e nei servizi.
- 3) Il personale dell'Unione montana è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità e professionalità.
- 4) L'Unione montana promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

Art. 36 – Personale dell'Unione montana

- 1) All'Unione montana sono affidate dai comuni associati ovvero dall'ex Comunità Montana, dalla Regione Piemonte o dagli enti pubblici interessati le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite. Quando ciò non sia possibile, nei limiti del Bilancio e delle norme vigenti in materia è possibile indire appositi concorsi pubblici per la copertura dei posti ritenuti necessari al funzionamento dell'Unione.

Art. 37 – Stato giuridico e trattamento economico del personale

- 1) Al personale dell'Unione montana si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
- 2) L'Unione montana informa i rappresentanti dei lavoratori, democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

Art. 38 – Segretario dell'Unione montana

- 1) Il Segretario dell'Unione montana è nominato dal Presidente, su conforme parere della Giunta, tra i segretari dei comuni aderenti, ovvero, in quanto già nominato al momento della costituzione dell'Unione montana, al soggetto che stia ricoprendo il ruolo di segretario di comunità montana.
- 2) Il Segretario svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti dell'ente.
- 3) Al fine di coadiuvare il Segretario dell'Unione montana nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, o di sostituirlo in caso di assenza, impedimento e vacanza, il Presidente, sentita la Giunta, può nominare un Vice Segretario.
- 4) Il Presidente può conferire al Segretario ulteriori funzioni, previste dalla legge.
- 5) Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente su conforme parere della Giunta per violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 39 - Funzioni di direzione

- 1) Il regolamento definisce l'assetto delle funzioni di direzione dei servizi, nonché, laddove necessario per l'unitario esercizio di competenze specialistiche, delle funzioni di coordinamento dell'attività dei servizi.
- 2) Il regolamento definisce altresì l'assetto della funzione di alta direzione dell'ente e delle strutture di supporto, prevedendo che esse possano venire assegnate ad un Ufficio di Direzione presieduto dal Segretario dell'Unione montana.
- 3) Al Segretario, o ad altri dipendenti dell'Unione o di Comuni appartenenti all'Unione, possono essere attribuite le funzioni di responsabile anticorruzione e di responsabile per la trasparenza.

TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 40 – Ordinamento

- 1) L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.
- 2) L'Unione montana, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.

Art. 41 – Risorse finanziarie

- 1) La finanza dell'Unione montana è costituita da:
 - a. contributi erogati dalla Regione;
 - b. contributi erogati dall'amministrazione provinciale;
 - c. trasferimenti operati dai comuni componenti;

- d. tasse e diritti per servizi pubblici;
- e. risorse per investimenti;
- f. altre entrate.

Art. 42 – Rapporti finanziari con i comuni costituenti l’Unione montana

- 1) L’Unione montana introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall’Unione montana stessa, su conforme delibera dei comuni affidanti.
- 2) La Giunta delibera il riparto dei trasferimenti comunali da erogare all’Unione montana. In assenza di diverso criterio di ripartizione dei trasferimenti comunali, anche per singole funzioni conferite, si applica il criterio della popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in esame. I criteri tengono conto del diverso regime di esercizio delle funzioni associate di cui all’articolo 2, comma 2), che determina che ai comuni associati solo per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2), lettere a., b., c. e d. può essere richiesta, al di là della quota-parte delle spese generali, solo la partecipazione alle spese inerenti a tali funzioni conferite.
- 3) I trasferimenti della Regione o di altro Ente, compresa l’Unione Europea che abbiano come finalità l’aiuto alla montagna, verranno introitati in forma unitaria dall’Unione Montana e ripartiti al suo interno per progetti ed iniziative dirette allo sviluppo e salvaguardia dei territori montani, secondo i criteri già riportati nell’art. 6 della Legge sulla Montagna della Regione Piemonte 14 marzo 2014 n. 3 e comunque una quota non inferiore al cinquanta per cento (cinquanta%) deve essere ripartita, in ordine di importanza:
 - a. in proporzione alla popolazione residente per fasce altimetriche distinte in base alla zona, alpina o appenninica, di relativa appartenenza;
 - b. in proporzione alla superficie delle zone montane individuate dal Regolamento;
 - c. secondo criteri, individuati dal Regolamento, premianti la montanità dei singoli comuni.
- 4) I comuni sono tenuti a iscrivere a bilancio con deliberazione consiliare la quota-parte di trasferimenti da erogare all’Unione montana.

Art. 43 – Attività finanziaria

- 1) L’Unione montana si dota di un regolamento di contabilità, in base alle disposizioni di legge.
- 2) Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell’Unione montana, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l’unitarietà e l’uniformità del sistema finanziario e contabile.
- 3) Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 44 – Bilancio

- 1) La gestione finanziaria dell’Unione montana si svolge sulla base del bilancio annuale e di previsione redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dal Consiglio dell’Unione montana entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge per i comuni con i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale delle rispettive previsioni.
- 2) Il bilancio annuale di previsione, redatto nell’osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico-finanziario, deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell’efficacia dell’azione dell’Unione montana.
- 3) L’Unione montana assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 45 – Rendiconto

- 1) I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto di bilancio ed il conto del patrimonio.
- 2) Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell’Unione montana entro il termine fissato dalla legge.

Art. 46 – Controllo interno

- 1) L’Unione montana interpreta il sistema di controlli interni come strumento di orientamento e supporto dell’attività gestionale. Al fine l’ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:
 - a. il controllo di regolarità amministrativa, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa;
 - b. il controllo di gestione, sulla base di parametri quantitativi, qualitativi ed economici, funzionale a ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati dell’attività amministrativa.

- c. la valutazione delle prestazioni al fine di apprezzare il raggiungimento dei risultati ed i comportamenti organizzativi del personale;
 - d. il controllo strategico per l'acquisizione di elementi di conoscenza del territorio e di verifica dell'attuazione delle scelte compiute dagli organi di governo.
- 2) Gli strumenti e le modalità del controllo sono disciplinati dal regolamento.

Art. 47 – Controllo di gestione

- 1) L'Unione montana applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
- 2) Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento.
- 3) Il Referto del controllo di gestione è trasmesso agli enti competenti ai sensi di legge.

Art. 48 – Revisione economica e finanziaria

- 1) L'Organo di revisione economico e finanziaria è costituito nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento con componenti scelti fra i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
- 2) All'Organo di revisione competono le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
- 3) L'Organo di revisione non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisione è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione montana. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di indipendenza e imparzialità dei componenti l'Organo di revisione.
- 4) Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
- 5) La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.
- 6) Il compenso annuale dei componenti l'Organo di Revisione è determinato con l'atto di nomina per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 49 – Tesoreria

- 1) L'Unione montana ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a. la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione montana, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.
- 2) I rapporti dell'Unione montana con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 – Entrata in vigore

- 1) Il presente statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.